



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 3384/2024

tra

MAGNANO GIUSEPPE, cod. fisc. MGNGPP80R15H163Z rappresentata e difesa dall'Avv. PAPA MAURIZIO, giusta procura in atti

- Ricorrente -

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva 80078750587, rappresentata e difesa dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti;

- Resistente -



MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto ed in diritto

Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 5.8.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 27.8.2024.

Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42 D.L. 269 del 2003: la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico; inoltre, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato in data 16.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla data del verbale della commissione medica in sede amministrativa (22.7.2022).

Nel merito, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.

L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di accertarsi in capo al ricorrente il requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di invalidità civile (invalidità 100%) o, in subordine, l'assegno mensile di invalidità civile (74%).

Il CTU nominato in sede di ATP, dr. Bosco Vincenzo, nella relazione scritta depositata il 5.7.2024, ha accertato che Magnano Giuseppe è affetto da "Esiti di tiroidectomia totale per k papillifero della tiroide, con mts linfonodale asportata chirurgicamente, sottoposto a terapia con radio Iodio, in atto in terapia sostitutiva, in follow up negativo per ripresa di malattia. Sindrome depressiva endoreattiva lieve. Le suddette infermità determinano nel loro complesso, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 5-02-92, una percentuale di invalidità pari al 68% (sessantotto per cento) e pertanto si può



ritenere congrua la valutazione a suo tempo effettuata dal Centro Medico dell'INPS nel corso della revisione del 6-11-2023. In conclusione possiamo affermare che il sig. Magnano Giuseppe, per le infermità riscontrate, è invalido nella misura complessiva del 68%, a decorrere dal 6-11-2023".

La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure. Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, Magnano Giuseppe depositava tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, affermando che il nominato CTU aveva sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente, omettendone alcune.

In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., sollevata dall'istituto resistente. La citata disposizione prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui "In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto



comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, Magnano Giuseppe ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, ritenendo che “Il CTU non abbia considerato opportunamente le patologie sofferte dal ricorrente, soprattutto l’incidenza delle stesse sulle capacità lavorative del ricorrente. La corretta considerazione delle predette patologie avrebbe inciso sul raggiungimento del 100% o, in subordine, al 74%. Il conteggio operato ai fini del raggiungimento del 68% è oscuro, anche in considerazione della errata considerazione delle patologie comunque evidenziate”.

Le censure di parte ricorrente, in sede di introduzione del presente giudizio di merito, non soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 445 bis comma 6 c.p.c., a pena inammissibilità del ricorso, essendosi limitato ad affermare che patologie del ricorrente sono state sottostimate mentre altre omesse, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. Le doglianze espresse in un giudizio, quale quello di opposizione alla precedente fase sommaria, devono essere analizzate alla luce del canone normativo che prevede l’obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio, ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i



relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

In altri termini, la specificità dei motivi richiesti dall'art. 445 comma 6 c.p.c. nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU comporta, a pena di inammissibilità, che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.

Parte attrice, invece, limitandosi a proporre una generica censura, secondo cui il CTU ha “sottostimato le patologie del ricorrente e la loro incidenza sulla capacità lavorativa” definendo oscuro il conteggio operato non esprime doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichi il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP. Tale contestazione, in quanto astratta e generica, rende il ricorso inammissibile con apprezzamento che deve, preliminarmente, essere reso dal giudice, pure in mancanza di un'eccezione di parte, atteso che si versa in ipotesi di norma di “*ordine pubblico*”, la quale non è stabilita in relazione a diritti disponibili delle parti, ma è dettata a protezione dell'interesse generale alla definitività e certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sul bilancio pubblico.

D'altra parte, la previsione normativa di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. risponde alle contrapposte esigenze di concedere alle parti ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata, attraverso la previsione di termini



perentori nonché esplicitando i motivi delle specifiche contestazioni all'iter motivazionale ovvero alle risultanze della CTU.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di opposizione e confermati gli esiti dell'accertamento condotto in fase di ATP.

Avuto riguardo alla pronuncia in rito ed alla condizione delle parti, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell'INPS.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Magnano Giuseppe contro INPS, con ricorso depositato in data 27.8.2024 a seguito di ATP:

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 5.7.2024 a firma del dott. Bosco Vincenzo

Compensa le spese del giudizio.

Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica d'ufficio della fase di ATP, liquidate con separato decreto.

Il Giudice del Lavoro

Francesco Clemente Pittera

